



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

**Estratto dal Registro delle Deliberazioni
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. **39** del 30/07/2026)

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026

L'anno 2026 e questo dì 30 del mese di LUGLIO alle ore 18:58, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in 1^a convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Cristina CAROGIULI, nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Cognome e nome	Presenti	Assenti		Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GIOVANNI ERROI	Sì		8	MARIA CONSIGLIA COLONNA	Sì	
2	CAMILLO VILLANI MIGLIETTA		Sì	9	CARMEN ROSA CURTO		Sì
3	STEFANIA ARNESANO		Sì	10	GIOVANNI VADACCA	Sì	
4	SALVATORE DE CRUTO	Sì		11	DANIELE D'AGOSTINO		Sì
5	MARIA ROBERTA INDENNIDATE	Sì		12	ANTONIO FERRIERO	Sì	
6	MARIA LUCIA PELLEGRINO	Sì		13	GIOVANNI QUARTA	Sì	
7	CRISTINA CAROGIULI	Sì					

(Sono presenti Consiglieri n. 9 - Sono assenti Consiglieri n. 4)

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Zanelia LANDOLFO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

F.to Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Valentina COSMA

Il Presidente chiama il punto 9 all'ODG "Approvazione tariffe taxa sui rifiuti(TARI) per l'anno 2026.

Espone l'argomento il Sindaco.

Uditi gli interventi come da allegato verbale stenotipografico quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 43 del 16/12/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione n. 48 del 29/12/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2026/2028;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*; 4
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"* istitutiva della TARI;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite, ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali"*;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*;

Visti inoltre gli atti adottati da ARERA, ed in particolare:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022, recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* e, in particolare, l'Allegato A *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*;
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, recante *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, recante *"Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/r/rif"*;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 Agosto 2025 ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026-2029"*;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante *"Valorizzazione dei"*

parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";

- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Tenuto conto che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) prevede la determinazione, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), di specifici parametri funzionali alla quantificazione dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili;

Considerato che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, di seguito anche AGER;

Vista la Determina del Direttore generale di AGER n. 89 del 15 aprile 2026 recante *"Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029"*;

Considerato che:

- AGER, nella sua qualità di ETC, con determina nr. 372 del 24/07/2026 ha provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026 -2029 e ha proceduto alla validazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3 dell'ambito tariffario del Comune di CARMIANO, con allegata la Relazione di validazione ed il PEF;
- con propria deliberazione in data odierna, si è proceduto a dare atto che ai sensi di quanto disposto con la determina nr. 372 del 24/07/2026 di AGER PUGLIA, il Piano Economico Finanziario per l'anno **2026** del Comune di Carmiano è così determinato

Tariffa validata	€. 2.472.841
detrazioni	€. 96.539
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n.1/DTAC/2025	€. 2.376.302
di cui componente variabile	€. 1.500.728
di cui componente fissa	€. 875.574
attività fuori perimetro	€. 6.498

Dato atto che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l'Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

Dato atto altresì che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle*

leggi vigenti in materia [...]";

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Considerato che il Piano Finanziario per l'anno 2026, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Carmiano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, redatto secondo lo schema tipo predisposto da ARERA, come validato da AGER con determina nr. 372 del 24/07/2026, espone un costo complessivo di euro 2.472.841,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è così determinato:

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n.1/DTAC/2025	€ 2.376.302
di cui componente variabile	€ 1.500.728
di cui componente fissa	€ 875.574
attività fuori perimetro	€ 6.498

al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n.1/DTAC/2025;

Visto, in particolare:

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24, con il quale sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni

tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «*bonus sociale per i rifiuti*», e si demanda ad ARERA, con propri provvedimenti, di definire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie;

- la deliberazione nr. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale ARERA al fine di consentire il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria *UR3,α*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva ed è inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, con possibilità di essere aggiornata annualmente da ARERA in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 28/05/2026 con la quale si è disposto:

"1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza di una rata di acconto TARI per l'anno 2026 fissata al 30 giugno 2026 calcolata sul 30% delle tariffe anno 2025, rivolta esclusivamente ai soggetti identificati quali beneficiari del "Bonus Sociale Rifiuti" (compresi nel flusso ordinario e nel flusso aggiuntivo) risultanti dalla piattaforma SGAt;

2. DI PRENDERE ATTO che il "Bonus Sociale Rifiuti" sarà erogato direttamente in detrazione sulla rata di acconto di cui al punto precedente, con esplicitazione del relativo importo in bolletta, e DI STABILIRE che il bonus non potrà essere trattenuto a compensazione di eventuali debiti TARI pregressi del beneficiario, rinunciando espressamente alla facoltà prevista dalla deliberazione ARERA 123/2026/R/RIF, a garanzia della piena ed effettiva fruizione del beneficio da parte degli utenti in condizioni di disagio economico-sociale;

3. DI STABILIRE che tale rata sia calcolata applicando in detrazione l'importo del bonus sociale spettante (pari al 25% della quota tariffaria dovuta nell'anno 2025 al netto di TEFA e al lordo delle componenti perequative), quantificato prima di ogni altra agevolazione locale;

4. DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento a saldo per i contribuenti interessati al bonus e le scadenze effettive per il resto della platea dei contribuenti, verranno determinate con successiva deliberazione, contestualmente all'approvazione delle tariffe 2026 (entro il termine del 31 luglio 2026); ..."

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va pertanto applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nonché le componenti perequative definite e quantificate da ARERA a livello nazionale;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";*

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 secondo il PIANO TARIFFARIO allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto per le utenze domestiche e non domestiche e determinato sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1, della Legge nr. 147/2013;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la

ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

Esaminato l'articolo 28, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 11 del 23/05/2023, il quale dispone *"...3. Il tributo TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe."*;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.38 del 17/03/2025 è stato nominato il Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisito in data 27/07/2026 al nr. 11984 del protocollo generale dell'ente, il parere favorevole all'approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del settore 1 "AA.GG." e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti;

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna e validato da AGER con determina nr. 372 del 24/07/2026 che espone un costo complessivo di euro 2.472.841,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è così determinato:

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n.1/DTAC/2025	€. 2.376.302
di cui componente variabile	€. 1.500.728
di cui componente fissa	€. 875.574
attività fuori perimetro	€. 6.498

al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n.1/DTAC/2025;

3) di approvare quali tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabili per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il “Piano tariffario” allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

5) di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura fissata dalla norme di legge, nonché le componenti perequative definite e quantificate da ARERA a livello nazionale;

6) di stabilire, altresì, che per l’anno 2026 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza: acconto prima rata: 31 ottobre 2026 (*con esclusione dei soggetti identificati quali beneficiari del "Bonus Sociale Rifiuti" già destinatari di rata di acconto*)

acconto seconda rata: 30 novembre 2026

saldo: 31 dicembre 2026

con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di novembre 2026;

7) di dare atto che, limitatamente alla TARI, giusta Delibera di Giunta Comunale n.38 del 17/03/2025, il funzionario responsabile previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 è il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.”;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero;

9) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sulla TARI;

10) di dare mandato all’ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell’ente, ognuno per le proprie competenze.

Con successiva separata votazione:

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai da nr 9 consiglieri comunali presenti e votanti;

Delibera

altresì

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:37.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cristina CAROGIULI

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -**

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno *07/08/2026* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li 07/08/2026

Responsabile Segreteria

F.to Dott.ssa Nada MIGLIETTA

☒ Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

☐ Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Dalla Residenza Comunale, li _____

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Nada MIGLIETTA